

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXXI

n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI DALL'ITALIA (Anno 2000)

*(Articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496,
come modificato dalla legge 4 aprile 1997, n. 93)*

***Presentata dal Ministro degli affari esteri
(DINI)***

Trasmessa alla Presidenza il 2 aprile 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

I. La Convenzione di Parigi	<i>Pag.</i>	7
a. Precedenti	»	7
b. La situazione delle ratifiche	»	8
c. Gli scopi della Convenzione	»	9
d. La Convenzione nelle aree di crisi	»	10
II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche	»	11
a. Strutture e compiti	»	11
b. Attività ispettive	»	14
1) Le ispezioni di routine	»	14
2) Le ispezioni su sfida	»	15
3) Le ispezioni su uso presunto di armi chimiche	»	16
c. Misure di assistenza e protezione	»	16
d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico	»	17
e. Le legislazioni di attuazione della Convenzione	»	17
III. Le misure di attuazione della Convenzione nel 2000	»	18
a. Attività internazionale nel corso del 2000	»	18
1) La Conferenza degli Stati Parte	»	18
(a) Le ratifiche della Convenzione	»	18
(b) L'applicazione della Convenzione	»	19
(c) L'assistenza internazionale	»	19
(d) Il bilancio dell'Organizzazione	»	20
(e) Decisioni di rilievo su altri argomenti	»	20
2) Il Consiglio Esecutivo	»	20
3) L'attività ispettiva nel corso del 2000	»	21
(a) Le ispezioni alle armi chimiche	»	21
(b) Ispezioni a vecchie armi chimiche e ad armi chimiche abbandonate	»	23

(c) Le ispezioni alle industrie chimiche civili	Pag.	23
4) Trasferimenti di prodotti chimici sottoposti a controllo	»	25
5) Laboratori certificati	»	25
b. Aiuti alla Russia	»	26
c. Misure di assistenza e protezione	»	27
d. Misure per la promozione dello sviluppo economico e tecnologico	»	28
e. Misure relative alla legislazione degli Stati Parte	»	29
IV. Le misure di attuazione della Convenzione in Italia	»	29
a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione	»	29
1) Norme istitutive e compiti	»	29
2) Personale e struttura organizzativa	»	30
3) Attività di rilievo	»	31
4) Risorse finanziarie	»	31
b. Il Comitato Consultivo	»	32
c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia	»	32
1) Ispezioni alle infrastrutture militari	»	32
2) Ispezione agli impianti industriali	»	34
d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa per la distruzione del suo arsenale	»	36
e. I laboratori dell'OPAC	»	36
V. I problemi aperti	»	37
a. Argomenti di carattere generale	»	37
b. La legislazione degli Stati Parte	»	38
c. La normativa italiana di applicazione	»	39
d. I problemi connessi con l'import-export	»	40
VI. Attività di rilievo previste nel corso del 2001	»	41
VII. Conclusioni	»	42
Allegati	»	45
A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche	»	46
B) Stati Firmatari	»	50
C) Stati Non Firmatari	»	52
D) Il Segretariato Tecnico	»	53

P R E M E S S A

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche – assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche – costituiscono ormai i pilastri fondamentali su cui si fondano la stabilità strategica mondiale e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica; al 31 dicembre 2000 la Convenzione era stata ratificata da 141 Stati Parte. Altri 33 Paesi hanno già firmato, ma non hanno ancora completato l'iter di ratifica.

Gli Stati Parte, con la ratifica della Convenzione, si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche ed a non farvi ricorso per nessun motivo, anche dopo aver subito un attacco diretto con tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale de L'Aja, rivolte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per impedire che alcuni prodotti chimici, largamente utilizzati per usi civili consentiti, siano impiegati in modo improprio anche per fare armi chimiche.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 – integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 – ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi della legge 4 aprile 1997 n. 93, articolo 6, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2000.

Roma, 26 marzo 2001.

Cons. d'Amb. Alessandro CEVESE
Capo dell'Ufficio V

PAGINA BIANCA

I. La Convenzione di Parigi

a. Precedenti

Le armi chimiche, per la loro letalità, costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, seconda soltanto alle armi nucleari; la Convenzione di Parigi del 1993 ha sancito definitivamente il bando completo di tali armi.

Tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi.

La Convenzione de L'AJA del 1907, benché proibisse espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la 1^a Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il successivo Protocollo di Ginevra del 1925 aveva proibito più esplicitamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma ancora una volta non aveva vietato in modo definitivo l'uso di tali armi, perché era ancora consentito farvi ricorso come risposta ad un'eventuale aggressione con l'uso di armi chimiche.

Tale facoltà di risposta concessa dal Protocollo di Ginevra non aveva impedito a tutti gli eserciti di sviluppare nuove armi che, prima della 2^a Guerra Mondiale, sarebbero stati pronti ad impiegare qualora avessero subito un eventuale attacco chimico, armi che però nessun contendente durante il conflitto ha poi utilizzato, anche per timore di maggiori ritorsioni.

Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche era necessario attendere fino al 1989, quando erano ripresi i negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza di Disarmo che, alla fine del 1992, perveniva all'approvazione dell'attuale Convenzione, in cui si vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche come risposta ad un'aggressione con tali armi.

La Convenzione, resa possibile anche dal clima di distensione internazionale e di aumento della fiducia nei rapporti Est-Ovest che si era instaurato in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto indubbiamente un salto di qualità negli accordi di disarmo, anche perché per la prima volta mette fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa.

Il sistema di dichiarazioni e di verifiche, introdotto dalla Convenzione, rappresenta una novità nei trattati di disarmo ed è stato poi adottato anche in altre Convenzioni.

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, ha raccolto rapidamente l'adesione di 165 Paesi; entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica, al 31 dicembre 2000 era stata ratificata complessivamente da 141 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A). L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n. 496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n.93.

Nel corso del 2000, altri 13 Paesi (Azerbaijan, Colombia, Eritrea, Repubblica Federale di Yugoslavia, Gabon, Giamaica, Kazakhstan, Kiribati, Malaysia, Mozambico, San Marino, Emirati Arabi Uniti e Yemen) hanno ratificato la Convenzione.

Tra i Paesi che a suo tempo avevano firmato al Convenzione, 33 Paesi (tra cui Afghanistan, Cambogia, Congo ed Israele) non hanno ancora perfezionato la loro adesione (Allegato B); altri 19 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria e Corea del Nord) non hanno ancora acceduto (Allegato C).

L'universalità della Convenzione, vivamente auspicata da tutti i Paesi Parte, raggiungibile con la ratifica dei 52 Paesi ancora mancanti alla fine del 2000, consentirebbe di assicurare la completa eliminazione di questo tipo di armi di distruzione di massa sotto il controllo di un regime internazionale di verifica, a beneficio della sicurezza di tutti i paesi del globo ed a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

c. Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati da parte di chiunque, compresi quindi anche gli Stati Parte stessi; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, ma che sono utilizzabili anche per fare armi chimiche.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono anche impegnati a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche ed a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite; hanno anche rinunciato ad impiegare come strumento di guerra i gas lacrimogeni, che rimangono invece autorizzati esclusivamente per il controllo dell'ordine pubblico. Gli Stati Parte si sono anche impegnati a adottare sanzioni contro chiunque commetta violazioni alla Convenzione sul territorio nazionale o all'estero.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su dichiarazioni e ispezioni; le dichiarazioni, rese periodicamente dagli Stati Parte all'Organizzazione Internazionale de L'Aja (OPAC), comprendono quelle attività civili e militari che in base alla Convenzione devono essere tenute sotto controllo internazionale e che a tal fine rientrano negli obblighi di notifica.

Il sistema di verifica comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori dell'OPAC, che tendono ad accertare la rispondenza tra le situazioni riscontrate e quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni periodiche dello Stato Parte; nei casi sospetti e su specifica richiesta di uno Stato Parte, possono essere effettuati dall'OPAC accertamenti ed anche ispezioni "su sfida", che tendono a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi della Convenzione, situazioni non indicate nelle dichiarazioni periodiche, oppure ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni meno rappresentate nell'OPAC; ne fanno parte solo 33 Stati su 53. Il motivo delle assenze, ancora troppo numerose, va probabilmente ricercato anche nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione e nella ridotta consistenza dell'industria chimica di tale regione.

In *Medio Oriente*, non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno assunto una posizione comune derivante dai rapporti con Israele, indicato come detentore di armi di distruzione di massa e che per suo conto, pur avendo firmato la Convenzione fin dal 13 gennaio 1993, non ha ancora ratificato. L'accesso alla Convenzione di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare adeguati e ripetuti interventi politici e diplomatici, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle tensioni ancora esistenti nella regione ed allontanerebbe il rischio che durante eventuali conflitti tali paesi possano fare ricorso all'impiego di questo tipo di armi di distruzione di massa, come durante il conflitto Iran - Iraq.

Nei *Balcani*, nel corso del 2000 ha finalmente ratificato anche la Repubblica Federale di Jugoslavia, ultimo paese dell'Europa a ratificare la Convenzione; molti Paesi ed anche l'Italia avevano più volte rivolto a Belgrado insistenti esortazioni al fine di eliminare definitivamente da tale regione armi chimiche eventualmente sopravvissute ai precedenti regimi.

In *Estremo Oriente* non ha ancora ratificato la Corea del Nord, Paese che si ritiene abbia sviluppato una capacità operativa che comprende armi chimiche per armare eventualmente anche alcuni missili strategici. La recente apertura a relazioni diplomatiche avviata dall'Italia, seguita poi da altri paesi, dovrà consentire l'avvio di un dialogo atto a promuovere la rinuncia alle armi chimiche e la ratifica della Convenzione.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a. Strutture e compiti

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta di tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e da alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato sulla Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo sulle Questioni Amministrative).

Prima dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'istituzione dell'OPAC, già a partire dal gennaio 1993, gli Stati Firmatari avevano costituito a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non ancora affrontati a Ginevra durante i lavori del Comitato di Disarmo, in sede di messa a punto della Convenzione.

La *Conferenza degli Stati Parte*, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione. Composta dai Rappresentanti degli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta all'anno; la prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997. La terza e la quarta sessione si sono tenute rispettivamente nel novembre 1998 e nel giugno-luglio 1999; la quinta sessione si è tenuta dal 15 al 19 maggio 2000 e la sesta sessione si terrà dal 14 al 18 maggio 2001.

Alla Conferenza normalmente partecipano rappresentanti degli Stati Parte, accreditati presso l'OPAC, nonché rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati alle misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza normalmente riceve un rapporto periodico del Direttore Generale sull'attività svolta dal Segretariato nel periodo intersessionale, sullo stato delle dichiarazioni presentate dagli Stati Parte e sulle misure di verifica.

La Conferenza riceve anche il rapporto periodico sull'attività del Consiglio Esecutivo, approva i programmi ed il bilancio annuale dell'Organizzazione, valuta e decide su raccomandazioni e proposte del Consiglio Esecutivo ed avvia ulteriori iniziative rivolte a dare sempre più estesa attuazione alla Convenzione.

Il **Consiglio Esecutivo**, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai 5 gruppi regionali, che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo di Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia).

L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata anche nell'ultima Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni permanenti tra gli Stati Membri e prende le decisioni operative; in particolare supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni "su sfida" presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il **Segretariato Tecnico**, responsabile di dare concreta attuazione alla Convenzione, è incaricato in particolare di gestire il complesso ed intrusivo sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte - che riportano la situazione nazionale- e si articola in ispezioni normali o di "routine" agli impianti militari e civili dichiarati, e in ispezioni "su sfida", che possono essere richieste da un altro Stato Parte per verificare situazioni sospette o inadempienze agli obblighi della Convenzione oppure per accertare l'uso presunto di armi chimiche.

Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse; il tempo di preavviso delle ispezioni di routine è di 48-76 ore, mentre nelle ispezioni su sfida il preavviso si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo, che in questi casi è convocato in sessione straordinaria e urgente.

Al termine della prima ispezione di routine (chiamata ispezione iniziale) il Segretariato e lo Stato Parte in genere predispongono un "Accordo d'impianto", utile per regolare le ispezioni successive e che deve essere approvato dal Consiglio Esecutivo.

Il Segretariato Tecnico è attualmente composto da circa 500 persone, delle quali più di 200 sono ispettori (vedasi in Allegato D); gli

italiani presenti nell'Organizzazione attualmente sono cinque, due dei quali ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, il brasiliano José M. Bustani, è stato nominato nel 1997 dalla Prima Conferenza degli Stati Parte con un mandato di quattro anni, rinnovato per altri quattro anni durante la Quinta Conferenza degli Stati Parte tenutasi nel maggio del 2000.

Gli **Organi Sussidiari**, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il **Comitato Politico**, composto dai Presidenti della Conferenza, dal Consiglio Esecutivo, dai Gruppi Regionali e dallo stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali inter-sessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di tematiche non ancora risolte; i pareri che emergono in tali consultazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;

- il **Comitato sulla Confidenzialità**, formato da 20 esperti degli Stati Parte per problemi legali e di sicurezza, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce periodicamente o quando necessario;

- il **Comitato Scientifico**, formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra le personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione, è convocato almeno una volta l'anno in seduta plenaria e, quando necessario, in gruppi di lavoro; normalmente il Comitato esprime pareri o raccomandazioni al Direttore Generale dell'Organizzazione su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;

- il **Comitato Consultivo sulle questioni amministrative e finanziarie**, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri sui problemi amministrativi e di bilancio.

Tali organi sussidiari, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, rivolte a mettere a punto proposte da presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, oppure per eventuali ispezioni "su sfida".

b. Attività ispettive

La Convenzione consente all'Organizzazione di effettuare accertamenti di vario tipo, per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti divieti ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e che non si accingano a produrle.

1) Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere rivolte a verificare — se necessario con una presenza continua — l'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti, oppure saltuariamente per verificare la situazione dei magazzini in cui sono conservate le armi chimiche in attesa della distruzione. L'attività ispettiva di routine comprende anche visite nelle industrie che producono determinate sostanze chimiche, indicate dalla Convenzione, di largo uso civile, ma potenzialmente impiegabili anche per fare armi chimiche.

Tali ispezioni sono normalmente preannunciate con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

Nel caso di ispezioni a impianti industriali l'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative.

La squadra ispettiva è normalmente composta da quattro a sei ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sulle attività che si accingono a ispezionare.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da quattro o cinque persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso, li accompagna nell'azienda o nell'impianto da ispezionare ed assiste all'ispezione, che normalmente dura 5-6 giorni.

Al termine dell'attività ispettiva, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" sull'ispezione e concordano elementi da inserire in un eventuale "Accordo d'impianto", documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative.

Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, sono poi redatti in via definitiva nella sede dell'Organizzazione e dopo l'approvazione, entrano a far parte della documentazione ufficiale dell'impianto ispezionato e sono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato che ne informa l'impianto stesso.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili, negli impianti militari di distruzione di vecchie armi chimiche compresi i magazzini in cui sono conservate le armi chimiche in attesa di distruzione sotto controllo internazionale.

Gli ispettori hanno invece esercitato la vigilanza continua, 24 ore su 24, negli impianti militari dichiarati da alcuni Stati Parte in cui è in corso la distruzione delle armi chimiche.

2) Le ispezioni su sfida

La Convenzione consente all'Organizzazione di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare presunte irregolarità agli obblighi della Convenzione; richieste in tal senso, presentate da uno Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite condotte da un altro Stato Parte, devono essere presentate all'Organizzazione, che invia gli ispettori con un preavviso molto breve, in ogni caso non inferiore alle 12 ore.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato ispezioni su sfida, tuttora non richieste da alcuno Stato Parte; tuttavia, sono già state effettuate esercitazioni di simulazione al fine di approntare le relative procedure.

Quando la situazione coinvolge uno Stato che non ha ancora ratificato la Convenzione, l'Organizzazione non può intervenire "motu proprio", ma qualora richiesta, può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che procede ai necessari accertamenti.

In alcuni casi e su specifica richiesta delle Nazioni Unite, l'Organizzazione ha già fornito un concorso di personale specializzato nel contesto delle operazioni di monitoraggio in Iraq.

3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche

Rientrano in questo tipo di ispezioni eventuali accertamenti effettuati dall'Organizzazione su richiesta di uno Stato Parte, quando questi ritiene che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all'interno del proprio territorio.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche in quanto non sono state richieste da alcuno Stato Parte, ma anche in questo caso sono state già effettuate alcune esercitazioni di simulazione.

c) **Misure di assistenza e protezione**

La Convenzione, in base all'Articolo X, consente agli Stati Parte di sviluppare programmi di protezione nazionali per difendersi dalle armi chimiche, con l'eventuale supporto dell'Organizzazione.

Nei casi di impiego delle armi chimiche, l'Organizzazione è chiamata a fornire supporto tecnico e coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione e trattamento sanitario quando necessario.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione gli aiuti necessari, nonché ad assicurare lo scambio di informazioni tecniche tra Stati Parte per scopi di protezione.

Poiché i programmi nazionali di sviluppo di mezzi di protezione potrebbero essere facilmente scambiati per programmi di sviluppo di armi chimiche, vietati dalla Convenzione, gli Stati Parte sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sullo stato di tali programmi, al fine di aumentare la trasparenza e di evitare eventuali sospetti.

Nei casi di impiego presunto di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza ed agli Stati Parte di fornire i mezzi di intervento necessari; a tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire ad un fondo di assistenza, oppure di prendere impegno formale che saranno in grado di assicurare un adeguato supporto di personale sanitario oppure di altri mezzi di protezione e di cura quando necessario.

d) Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione, si prefigge anche di perseguire lo sviluppo economico e tecnologico nel settore chimico ed a tal fine l'Articolo XI persegue il libero scambio di prodotti chimici e di informazioni sulle applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono richiesti di evitare restrizioni o controlli che impediscano lo scambio di prodotti chimici e sono invitati a promuovere lo sviluppo industriale in tale settore. Secondo la Convenzione le leggi nazionali devono recepire tali esigenze ed essere compatibili con tali obiettivi, annullando eventuali barriere al trasferimento di tecnologie e di prodotti chimici tra Stati Parte.

La Convenzione vieta però anche le esportazioni di alcuni prodotti chimici di largo consumo verso Stati non Parte, per evitare la proliferazione delle armi chimiche e chiede pertanto di adottare adeguati strumenti legislativi che lo impediscano.

e) Le legislazioni di attuazione della Convenzione

La Convenzione attribuisce grande importanza alle misure che impediscano violazioni ai divieti ed al regime di verifica. Assumono a tal fine particolare rilevanza le misure nazionali di implementazione degli Stati Parte; in particolare, all'Articolo VII, la Convenzione richiede allo Stato Parte di emanare una legislazione adeguata, che impedisca le attività non consentite e di designare un'Autorità Nazionale responsabile di applicare le misure di attuazione.

L'Autorità Nazionale, secondo la Convenzione è tenuta a svolgere il ruolo principale nel sistema di raccolta e verifica delle dichiarazioni e nel meccanismo delle ispezioni in uno Stato Parte; deve anche svolgere

un'indispensabile azione di coordinamento in tutti i settori nazionali, nonché di interfaccia con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte.

Gli Stati Parte sono richiesti di emanare una legislazione di attuazione della Convenzione in grado di assicurare una chiara indicazione degli obblighi e dei divieti da applicare.

III. LE MISURE DI ATTUAZIONE'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE NEL 2000

a. Attività internazionale nel corso del 2000

1. La Conferenza degli Stati Parte

La V Conferenza annuale degli Stati Parte si è svolta a L'AJA dal 15 al 19 maggio 2000; vi hanno partecipato circa 500 delegati in rappresentanza di 111 Stati Parte, di 7 Stati Firmatari, di uno Stato Non Firmatario (Libia), delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per il Bando Totale degli esperimenti Nucleari, della Corte Permanente di Arbitrato e del Tribunale Criminale Internazionale per la ex - Jugoslavia, di 16 Organizzazioni Non Governative e di Rappresentanti delle Associazioni di Categoria dell'Industria.

La Conferenza ha confermato che il bilancio complessivo dei primi tre anni di vita dell'Organizzazione può essere considerato ampiamente positivo per numero di ratifiche e per i risultati già conseguiti nelle misure di attuazione.

(a) Le ratifiche della Convenzione

In particolare la Conferenza ha messo in risalto che le ratifiche sono in costante aumento, sebbene non tutti gli Stati Firmatari abbiano ancora ratificato. Peraltro, un numero elevato di Stati non ha ancora avviato gli atti per l'accesso alla Convenzione; viene pertanto sottolineata l'importanza della sua universalità ed in tale ottica gli Stati Parte sono esortati a svolgere azioni per promuovere l'accesso.

(b) L'applicazione della Convenzione

L'applicazione della Convenzione non è ancora uniforme in tutti gli Stati Parte e si rendono necessarie azioni rivolte ad una maggiore armonizzazione. Secondo la Convenzione, gli Stati Parte sono inoltre tenuti a distruggere i loro arsenali di armi chimiche entro 10 anni dall'entrata in vigore della Convenzione e cioè entro il 29 aprile 2007; eventuali rinvii rispetto a tale scadenza devono essere preventivamente autorizzati e non potranno comunque eccedere i cinque anni.

(c) L'assistenza internazionale

Il tema dell'assistenza internazionale e della cooperazione scientifica e tecnologica per lo sviluppo dell'industria chimica e l'uso pacifico delle sostanze chimiche sensibili è stato ancora una volta ampiamente sottolineato dai Paesi in via di sviluppo, i quali si sono lamentati che fino ad ora le misure prese in tali settori sono insufficienti. In particolare questi ultimi sostengono che le misure di sostegno allo sviluppo e la facoltà di libera circolazione dei prodotti chimici e delle tecnologie introdotte dalla Convenzione, principale incentivo alla ratifica per i Paesi in via di sviluppo, non hanno ancora trovato adeguate misure di attuazione.

Peraltro, i Paesi in via di sviluppo hanno ancora una volta insistito sulla necessità di un adeguamento alla Convenzione da parte del regime di controllo delle esportazioni in uso nei Paesi aderenti al Gruppo Australia (Gruppo di concertazione in vigore dal 1985 tra paesi industrializzati, in materia di esportazioni di prodotti e tecnologie a doppio uso). Il tema ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza politica crescente poiché i Paesi in via di sviluppo auspicano una maggiore liberalizzazione nelle operazioni di import-export dei prodotti chimici e delle relative tecnologie tra gli Stati Parte così come previsto dalla Convenzione.

(d) Il bilancio dell'Organizzazione.

La Conferenza ha approvato il bilancio dell'Organizzazione per il 2001, per un importo di 54.898.400 EURO (circa 106,3 miliardi di lire italiane), di cui 2.983.514 EURO (pari a 5,7 miliardi di lire) a carico dell'Italia; ha inoltre approvato la ripartizione dei contributi nazionali, calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite.

(e) Decisioni di rilievo su altri argomenti

La Conferenza, a seguito di raccomandazione del Consiglio Esecutivo, ha inoltre preso le seguenti decisioni:

- ha accordato alla Russia una proroga di due anni all'obbligo di distruggere l'1% delle armi chimiche di categoria 1 (le più pericolose) inizialmente fissato entro il 29 aprile 2000;
- ha approvato restrizioni ai trasferimenti dei prodotti a bassa concentrazione di tabella 2, con Stati non Parte, riservandosi tuttavia ogni decisione per i prodotti di tabella 3. In particolare, a partire dal 29 aprile 2000 non sono più consentiti trasferimenti di prodotti chimici che abbiano una concentrazione superiore all'1% di prodotti di tabella 2A e 2A*, oppure superiori al 10% di tabella 2B. Tale decisione comporta, a livello nazionale, la necessità di modificare la legislazione vigente (legge 4 aprile 1997, n. 93, Articolo 4 comma 2);
- ha approvato nuove direttive per le dichiarazioni relative alle basse concentrazioni dei prodotti in tabella; in particolare tali dichiarazioni non sono più dovute, a partire dal 1° gennaio 2002, per le miscele contenenti meno del 30% di prodotto di tabella 2B e di tabella 3. La Conferenza si è riservata una decisione per i prodotti di tabella 2A e 2A*. Tali decisioni comporteranno, a livello nazionale, l'emanazione di una variante alle direttive nazionali sulle dichiarazioni, variante che dovrà essere emanata con Decreto del Ministro dell'Industria, ed essere applicata a far data dal 1° gennaio 2002;
- ha approvato il rinnovo del contratto del Direttore Generale Amb. Josè BUSTANI per altri quattro anni.

2. Il Consiglio Esecutivo

Nel corso del 2000 il Consiglio Esecutivo si è riunito a L'Aja 5 volte in sessione ordinaria ed altre 3 volte in sessione straordinaria per l'esame di argomenti di particolare urgenza. Tra una sessione e l'altra si sono riuniti con frequenza gruppi di lavoro formati da rappresentanti degli Stati Parte per prendere in esame problemi tecnici ancora non risolti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Tra gli argomenti di maggior rilievo nel corso del 2000 il Consiglio ha approvato numerosi Accordi d’Impianto preparati durante le ispezioni, nonché piani di distruzione o conversione di impianti di produzione di armi chimiche, ormai disattivati; ha inoltre predisposto numerose raccomandazioni per l’approvazione da parte della Conferenza degli Stati Parte.

Anche nel 2000 il Consiglio Esecutivo ha ricevuto costanti aggiornamenti dal Direttore Generale dell’OPAC sull’attività ispettiva e sul programma di distruzione delle armi chimiche in atto nei Paesi detentori, anche al fine di promuovere il rispetto delle scadenze.

Tra gli argomenti di rilievo all’esame del Consiglio Esecutivo, non ancora oggetto di raccomandazioni per la Conferenza ed in buona parte già presenti negli anni precedenti, assumono particolare rilevanza gli aspetti seguenti: i criteri per migliorare la trasparenza dell’attività dell’Organizzazione; i criteri per la presentazione delle dichiarazioni industriali; il metodo da seguire nelle ispezioni alle industrie civili per la definizione dei rischi di violazione della Convenzione; la promozione ricerca dell’omogeneità tra le legislazioni nazionali; l’elaborazione dei dati aggregati nazionali sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici a/da Stati non Parte; la definizione dei criteri relativi alla distruzione delle vecchie armi chimiche.

3) L’attività ispettiva dell’Organizzazione

A partire dal 29 aprile 1997, data di entrata in vigore della Convenzione, il Segretariato Tecnico ha già effettuato più di 920 ispezioni di routine (di cui 301 nel corso del 2000) a impianti civili e militari di 45 Stati Parte.

Fino ad ora non sono state effettuare ispezioni “su sfida” o accertamenti sull’uso presunto di armi chimiche in nessuno Stato Parte.

(a) Le ispezioni alle armi chimiche

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico venga distrutto entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 29

aprile del 2007. In nessun caso eventuali proroghe possono superare il 29 aprile del 2012.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la distruzione delle loro armi chimiche e di tutti i materiali connessi al loro impiego in base a tali scadenze; sono anche tenuti a sostenere le spese per le ispezioni internazionali, in quanto la distruzione deve avvenire alla presenza degli ispettori dell'Organizzazione.

La Convenzione prevede inoltre che tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche esistenti all'entrata in vigore della Convenzione vengano smantellati oppure, in casi eccezionali, vengano riconvertiti a fini civili autorizzati sotto controllo internazionale.

Fino ad ora, tra i 141 Stati che hanno ratificato la Convenzione, solo 4 Stati Parte hanno dichiarato di avere armi chimiche tuttora operative e prodotte dopo il 1946, che attualmente sono conservate in 33 magazzini in attesa della distruzione.

Hanno invece dichiarato che prima dell'entrata in vigore della Convenzione avevano capacità di produrre armi chimiche 11 Stati Parte; gli impianti dichiarati sono stati disattivati all'entrata in vigore della Convenzione.

L'Organizzazione, anche nel corso del 2000, ha continuato ad attribuire particolare priorità ed attenzione alla verifica della distruzione delle armi chimiche ed alla demolizione degli impianti di produzione già chiusi ma ancora da smantellare negli Stati Parte.

Per quanto riguarda la distruzione delle armi chimiche, a partire dal 1997, gli ispettori dell'Organizzazione hanno assistito alla distruzione di 4863 t. di gas nervini ed iprite, 4 t. di armi chimiche binarie e 416 t. di altri aggressivi chimici.

Inoltre, al 31 dicembre 2000 erano stati smantellati 25 dei 61 impianti di produzione dichiarati dagli Stati Parte, dei quali 8 nel corso del 2000; 6 impianti sono stati convertiti ad uso civile ed altri 5 sono stati già autorizzati. Altri impianti sono ancora da distruggere; in particolare nel corso del 2000 la Russia ha presentato il programma di distruzione dell'impianto di Novodreboksars, il più grande al mondo e gli Stati Uniti del loro impianto più grande, posto in Colorado, che da solo era in grado di produrre il 30% delle armi chimiche americane.

Per assistere allo smantellamento oppure alla conversione degli impianti, nonché alla distruzione delle armi chimiche, l'Organizzazione ha effettuato più di 640 ispezioni, delle quali 240 nel corso del 2000.

(b) Le ispezioni alle vecchie armi chimiche ed alle armi chimiche abbandonate

Dall'entrata in vigore della Convenzione 9 Stati Parte, tra cui l'Italia, hanno dichiarato di essere ancora in possesso di vecchie armi chimiche prodotte prima del 1946 ed in attesa di distruzione; altri tre Stati Parte, compresa l'Italia, hanno inoltre dichiarato di avere rinvenuto sul loro territorio armi chimiche abbandonate; in particolare il Giappone ha ammesso di aver abbandonato in Cina un ampio quantitativo di armi per le quali intende assumersi la responsabilità della distruzione.

I programmi di distruzione di tali armi avvengono sotto controllo internazionale.

(c) Le ispezioni alle industrie chimiche civili

Gli Stati Parte sono tenuti a notificare all'OPAC tutte le industrie che producono, lavorano o impiegano i prodotti chimici potenzialmente pericolosi indicati dalla Convenzione, che devono essere sottoposti a verifica internazionale qualora le quantità coinvolte superino i livelli stabiliti.

Le ispezioni dell'OPAC all'industria chimica sono rivolte in via prioritaria ad accertare l'assenza di prodotti di tabella 1 e che gli impianti in genere non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici che possano essere destinati a produrre armi chimiche.

Gli ispettori dell'OPAC, a partire dal 29 aprile del 1997, hanno effettuato più di 340 ispezioni nelle industrie chimiche civili degli Stati Parte, delle quali circa 140 nel 2000. Il livello di collaborazione delle industrie è stato sempre molto buono.

Nel corso del 2000 sono state avviate anche le ispezioni alle industrie degli Stati Uniti, ritardate in quanto la legislazione di attuazione della Convenzione nel settore industriale in tale Paese è entrata in vigore solo all'inizio del 2000.

(1) Ispezioni a impianti di tabella 1

I prodotti chimici di tabella 1 sono utilizzabili quasi esclusivamente per fabbricare armi chimiche. Gli impianti, che li possono produrre per fini consentiti dalla Convenzione, devono essere autorizzati e sono

pertanto tenuti sotto controllo internazionale. Al 31 dicembre 2000 gli Stati Parte hanno dichiarato complessivamente 27 impianti, che sono stati regolarmente autorizzati dall'Organizzazione e sono sottoposti a frequenti ispezioni. Nel 2000 sono stati sottoposti ad ispezione internazionale 26 impianti di tabella 1, dei quali 4 sono stati ispezionati per la prima volta.

L'Italia non ha dichiarato se in futuro intende autorizzare o meno impianti di tabella 1 per scopi consentiti.

(2) Ispezioni a impianti di tabella 2

I prodotti di tabella 2 possono essere utilizzati per fabbricare armi chimiche, ma hanno generalmente un largo impiego civile autorizzato. Gli impianti di produzione o di consumo sono tenuti sotto controllo dell'Organizzazione, per evitare che i prodotti chimici vengano destinati a scopi non consentiti.

Nel 2000 gli Stati Parte hanno complessivamente dichiarato 396 impianti di tabella 2, dei quali l'85% appartengono a 10 Stati Parte; 156 impianti, di cui 20 in Italia, sono ispezionabili in quanto la loro produzione supera le soglie stabilite.

Nel corso del 2000 l'Organizzazione ha complessivamente effettuato 39 ispezioni a impianti di tabella 2, di cui 3 per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione. L'Italia ha subito 4 ispezioni, di cui una reispezione.

(3) Ispezioni a impianti di tabella 3

I prodotti di tabella 3 hanno un largo impiego civile autorizzato, ma possono essere impiegati come precursori di armi chimiche e pertanto vengono tenuti sotto controllo da parte dell'Organizzazione. Dei 510 impianti dichiarati nel corso del 2000 da 30 Stati Parte, ben 446 impianti di 7 Stati Parte sono ispezionabili, in quanto superano determinate soglie di attività. L'Italia ha dichiarato 6 impianti, tutti ispezionabili.

Nel corso del 2000 sono state effettuate complessivamente 27 ispezioni a impianti di tabella 3, di cui una in Italia.

(4) Ispezioni a impianti DOC/PSF

Quasi tutti i prodotti della chimica organica (DOC) e tutti quelli a base di fosforo, zolfo e fluoro (PSF), sono sottoposti ai controlli della

Convenzione in quanto precursori delle armi chimiche. Nel 2000, 51 Stati Parte hanno dichiarato 4138 impianti DOC/PSF, dei quali ben 4020 sono ispezionabili. L'Italia ha dichiarato 120 impianti, quasi tutti ispezionabili.

Nel corso del 2000 l'Organizzazione ha effettuato 48 ispezioni a questo tipo di impianti.

4. Trasferimenti di prodotti chimici sottoposti ai controlli della Convenzione

La Convenzione prevede specifici divieti e controlli alle esportazioni di alcuni prodotti chimici impiegabili per fabbricare armi chimiche.

In primo luogo, sono vietate le esportazioni a Stati non Parte di prodotti di tabella 1. Tutti i trasferimenti di tali prodotti tra Stati Parte devono essere preventivamente notificati.

Per i prodotti di tabella 2 i divieti di esportazione a Stati Non Parte sono entrati in vigore il 29 aprile 2000. La Convenzione rimanda invece al 2002 un eventuale divieto per i prodotti di tabella 3.

Per evitare rischi di proliferazione, gli Stati Parte devono notificare all'Organizzazione tutte le esportazioni ed importazioni (trasferimenti) autorizzati di prodotti chimici, ma errori ed omissioni sono frequenti e i dati tra chi esporta e chi importa non trovano sempre un puntuale riscontro. Sono allo studio dell'OPAC misure volte ad un migliore riscontro.

5. Laboratori certificati

La Convenzione prevede che, quando ritenuto necessario, gli ispettori prelevino campioni di prodotti chimici, da analizzare eventualmente anche fuori dell'impianto ispezionato, in un laboratorio "predesignato" certificato dall'Organizzazione stessa. Per ottenere la certificazione i laboratori candidati dagli Stati Parte devono superare almeno un test di certificazione l'anno, organizzato dall'OPAC, consistente nel riconoscere esattamente i contenuti di un campione.

Nel corso del 2000 l'OPAC ha effettuato la 7^a e 8^a prova di certificazione. Complessivamente, fino ad ora, hanno superato la prova a livello mondiale solo 13 laboratori, tutti facenti parte dell'Amministrazione della Difesa degli Stati Parte seguenti: Cina, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Corea del Sud, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per l'Italia ha partecipato alle prove il Laboratorio Militare di Civitavecchia, che non le ha potute superare principalmente per la carenza di personale specializzato, nonché di attrezzature ed apparecchiature adeguate.

b. Aiuti alla Russia

La Russia ha manifestato l'intenzione di procedere alla distruzione del proprio arsenale di armi chimiche, pari a circa 40.000 tonnellate e alla demolizione o riconversione dei 12 impianti di produzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, entro i termini previsti dalla Convenzione e cioè entro il 2007.

La Russia ha però più volte messo in evidenza nei fori internazionali che non dispone delle risorse sufficienti per portare a termine il programma ed ha pertanto sollecitato aiuti internazionali.

Il programma russo di distruzione, stimato in 6 miliardi di dollari, prevedeva inizialmente la realizzazione di sette impianti in aree diverse della Russia, in prossimità degli attuali magazzini. Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, oltre all'Italia, Stati Uniti, Germania, Olanda, Svezia e Finlandia, hanno già fornito oppure hanno indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia aiuti finanziari e materiali necessari per realizzare una parte degli impianti; anche l'Unione Europea ha già finanziato una parte dei lavori nel settore infrastrutturale e per la protezione dell'ambiente e si ripropone di effettuare ulteriori interventi.

L'assistenza sin qui erogata soddisfa tuttavia appena il 4% delle esigenze globali; per rispettare le scadenze, la Russia dovrebbe dal canto suo finanziare il programma con 950 milioni di dollari l'anno; le risorse destinate al programma fino ad ora sono state modeste e, nonostante siano state preannunciate ulteriori finanziamenti nel 2001, le risorse complessive resteranno ancora largamente insufficienti.

La messa a punto di accordi con Paesi donatori è stata rallentata anche da problemi legali della Russia, connessi con le donazioni, nonché

da difficoltà di coordinamento interno; nel 1999, per applicare l'esenzione da tasse dei programmi di assistenza, è stata emanata un'apposita legge; mentre, per migliorare il coordinamento, nel 2000 è stata creata in Russia una nuova Agenzia responsabile verso il Governo dei programmi di distruzione delle armi di distruzione di massa. Con questi provvedimenti strutturali e giuridici le Autorità russe si prefiggono di migliorare l'efficienza delle strutture interne, raccogliere maggiori donazioni e ridurre i tempi di esecuzione dei programmi; cionondimeno, salvo ulteriori consistenti finanziamenti, la Russia non sarà in grado di rispettare le scadenze.

Gli Stati Uniti rappresentano per ora il maggior donatore, con 192,1 milioni di dollari.

La Germania ha fino ad ora erogato 58,5 milioni di marchi; altri paesi come Canada, Svizzera, Francia, Regno Unito e la stessa Unione Europea stanno considerando ulteriori programmi di assistenza.

La Russia avrebbe dovuto provvedere alla distruzione di almeno 1% del suo stock di armi chimiche entro il 29 aprile 2000, ma il programma di distruzione non è ancora partito e la Russia ha ottenuto un rinvio al 2001 dalla V Conferenza degli Stati Parte. Inoltre, entro il 29 aprile 2002 la Russia dovrebbe aver distrutto il 20% dell'intero stock; non essendo peraltro ancora finito un solo impianto di distruzione, sarà pressoché impossibile rispettare quella scadenza.

Tenuto conto che le risorse saranno insufficienti per realizzare tutti gli impianti necessari, la Russia ha deciso di procedere in via prioritaria alla realizzazione di tre soli impianti, Gorny, Shchuch'ye e Kambarka, in cui trasferire tutto il materiale da distruggere.

Per quanto riguarda il programma di aiuti dell'Italia si rimanda alla sezione IV d):

c) Misure di assistenza e protezione in attuazione dell'Articolo X

La Convenzione assicura assistenza e protezione ad ogni Stato Parte; a tal fine, ogni Stato Parte è richiesto di indicare annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sui programmi nazionali per scopi di protezione da armi chimiche ed assicurare forme di assistenza che intende mettere a disposizione degli altri Stati Parte.

Il Segretariato ha già raccolto contributi ed organizzato anche nel 2000 corsi per addestrare nuclei di pronto intervento sanitario in grado di

identificare all'occorrenza le misure necessarie. A tali attività ha partecipato anche personale italiano.

Sono solo 15 gli Stati che fino ad ora hanno segnalato all'OPAC le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia, per il momento, ha aderito al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione e personale per interventi sanitari di emergenza.

Esercitazioni di protezione civile derivanti da presenza di sostanze chimiche pericolose si sono svolte in molti Paesi sotto l'egida OPAC e si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla determinazione degli aiuti che possono essere richiesti agli altri Stati Parte nel quadro della Convenzione. Esercitazioni di questo tipo si sono svolte negli Stati Uniti, in Francia ed in altri Paesi.

Altri Stati, come la Svezia e la Svizzera, hanno organizzato corsi di addestramento internazionali su interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose. In particolare, il Governo svizzero ha ospitato a Spiez il secondo corso per analisi campali in situazioni di emergenza, destinato ad aiutare le popolazioni civili degli Stati Parte; frequentato da rappresentanti di molti Paesi, tra cui l'Italia, il corso si prefiggeva di illustrare le modalità di rilevamento e l'uso di indumenti protettivi da parte della popolazione civile.

Altri paesi, sempre nel quadro dell'Articolo X, hanno ospitato fora e seminari in cui hanno presentato i mezzi di protezione nazionali.

d. Misure per la promozione dello sviluppo economico e tecnologico

Per facilitare la definizione di adeguate modalità di attuazione dei criteri di libero scambio e per aiutare i Paesi in Via di Sviluppo nel settore della chimica, in linea con i principi dell'Articolo XI, il Segretariato Tecnico anche nel corso del 2000 ha organizzato corsi per personale delle Autorità Nazionali e dei PVS.

e. Misure relative alla legislazione degli Stati Parte

Il Segretariato Tecnico ha più volte messo in evidenza che alcune legislazioni degli Stati Parte non sono ancora adeguate; talvolta, a fronte degli stessi obblighi, prevedono sanzioni diverse, oppure contemplano gradi di applicazione differenti, che non consentono un riscontro internazionale.

Per evitare le sensibili difformità di attuazione della Convenzione tra gli Stati Parte, il Segretariato Tecnico ha organizzato anche nel 2000 numerosi seminari, rivolti a sottolineare le differenze nelle piattaforme legislative ed ha svolto un'intensa attività addestrativa per migliorare la preparazione del personale delle Autorità Nazionali.

IV. L'attuazione della Convenzione in Italia nel corso del 2000

a. L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Norme istitutive e compiti

Per dare attuazione alla Convenzione la legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII paragrafo 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93, articolo 6, ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate, elabora le notifiche periodiche per l'OPAC, riceve e accompagna gli ispettori internazionali e cura la presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento delle suindicate attività, che richiedono in genere una elevata competenza specifica, la legge 4 aprile 1997, n. 93 all'articolo 6 comma 4 ha autorizzato il Ministero degli Affari Esteri, oltre che ad avvalersi di proprio personale e di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando, a conferire - per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non

reperibili nell'ambito dell'Amministrazione - incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nel limite massimo di un contingente di 15 unità.

2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero degli Affari Esteri, alla data del 1 gennaio 2000 comprendeva 21 persone, di cui 2 del Ministero Affari Esteri, 7 del Ministero della Difesa in posizione di comando e 12 esperti esterni all'Amministrazione (8 consulenti, 3 interpreti ed un esperto informatico). Tale preparazione specifica è stata integrata con la partecipazione a corsi di formazione nazionali e internazionali.

A partire dal 1 gennaio 2000, per effetto della ristrutturazione del Ministero Affari Esteri, i compiti dell'Ufficio per l'attuazione della Convenzione sono stati trasferiti all'Ufficio V della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani; conseguentemente, tutto il personale del precedente Ufficio è stato inserito nell'Ufficio V.

Dei contratti con gli esperti esterni, nove sono scaduti nel corso del 2000, mentre i rimanenti scadranno nel 2001. Appare pertanto indispensabile, quanto meno in via temporanea in attesa della presentazione di un nuovo disegno di legge per aggiornare la normativa in vigore, rinnovare tali incarichi, per non disperdere le competenze acquisite. Le esperienze maturate hanno dimostrato infatti che le esigenze di supporto specializzato sono vieppiù avvertite, considerando la crescente complessità del sistema di verifiche internazionali cui non si riuscirebbe a far fronte con le risorse umane disponibili nell'Amministrazione. A tal fine, acquisito il parere favorevole del Tesoro e della Funzione Pubblica, è stato presentato un apposito emendamento alla vigente normativa per consentire la proroga dei citati contratti.

La disponibilità del personale comandato durante il periodo è rimasta quasi invariata; tale personale svolge attività prevalentemente tecnica.

Per quanto riguarda le strutture dell'Ufficio, a partire dal 10 settembre 1998 si è ottenuta la disponibilità di alcuni locali esterni, di proprietà del demanio, situati presso la Caserma di Via Pinturicchio trasferendovi parte del personale per costituire una "Unità Tecnico Operativa", destinata principalmente alla preparazione delle dichiarazioni periodiche da inviare all'OPAC, ai compiti di scorta delle

ispezioni e all'esame delle questioni tecniche oggetto di esame in sede internazionale.

2) Attività di rilievo

Nel corso del 2000 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e inviato all'OPAC le dichiarazioni nazionali consuntive dell'attività svolta dalle industrie chimiche italiane nel 2000 e le previsioni per il 2001;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di parte ispezionata, alle industrie italiane e agli impianti militari sottoposti a ispezione (della durata media di 5-6 giorni);
- convocato periodicamente le riunioni del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93;
- effettuato visite preventive alle industrie chimiche, per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni periodiche del Consiglio Esecutivo ed all'attività intersessionale dell'OPAC a L'Aja;
- inviato personale agli appositi corsi di formazione dell'OPAC;
- partecipato a seminari e conferenze internazionali sulle attività connesse con le misure di attuazione degli Stati Parte;
- concluso i negoziati con la Federazione Russa per mettere a punto un Accordo di cooperazione e di assistenza al programma di distruzione delle armi chimiche dell'Ex Unione Sovietica, firmato dalle parti all'inizio del 2000 e ratificato all'inizio del 2001;
- proseguito i contatti tramite le nostre rappresentanze oppure direttamente con alcuni Stati non Parte del Mediterraneo, nel quadro dell'attività di promozione dell'universalizzazione della Convenzione;
- proseguito i contatti con gli Stati Membri per predisporre il testo di un'intesa sulle modalità di svolgimento di eventuali "ispezioni su sfida" da parte dell'OPAC sul territorio italiano.

4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio ha utilizzato nell'anno 2000 uno specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3416, il cui ammontare è stato di 1.235.887.423 lire.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la propria quota di partecipazione, pari a 5.059.677.923 lire (5,4 % del bilancio dell'Organizzazione), ai sensi dell'Articolo 14 della legge 18 novembre 1995, n. 496 utilizzando i fondi sul capitolo 3393 art. 13.

b. Il Comitato Consultivo

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nell'anno 2000 il Comitato ha tenuto 6 riunioni ordinarie, nel corso delle quali sono state prese in esame le decisioni adottate dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC; inoltre, sono stati illustrati al Comitato gli esiti delle ispezioni internazionali e trattati gli argomenti che sono ancora in esame nelle sedi internazionali.

c. L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) Ispezioni alle infrastrutture militari

L'Italia non possiede installazioni o impianti civili o militari destinati alla produzione di armi chimiche; all'entrata in vigore della Convenzione ha però dichiarato che stava distruggendo una limitata quantità di vecchie armi chimiche, costruite prima del 1946, oppure recuperate sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale; tutto il materiale destinato alla distruzione era stato già accentrato nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC di Civitavecchia. In tempi successivi, in attuazione del DPR 16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, anche altri materiali rinvenuti sul territorio nazionale, sono stati rimossi con la massima cautela da personale specializzato dello Stabilimento su richiesta del Ministero dell'Interno e, ad evitare l'inquinamento dell'ambiente, sono stati trasferiti nello Stabilimento Militare di Civitavecchia per la successiva distruzione.

Lo Stabilimento, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, era stato utilizzato dall'Organizzazione internazionale anche per

svolgere due corsi di formazione per gli ispettori internazionali, con esercizi sull'attività ispettiva in impianti militari e sulla preparazione dei rapporti preliminari di ispezione

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione l'impianto di Civitavecchia è stato sottoposto a 3 ispezioni dell'OPAC avvenute nel 1997, 1999 e 2000; le ispezioni hanno consentito agli ispettori di accertare la regolarità delle attività svolte nell'impianto e si sono sempre concluse con un rapporto finale pienamente favorevole.

Rinvenimenti di residuati bellici sul territorio nazionale, contenenti aggressivi chimici pericolosi, sono purtroppo ancora abbastanza frequenti e sono sempre imprevedibili; tali residuati frequentemente sono in pessime condizioni, non presentano alcuna indicazione del loro contenuto e sono quindi molto pericolosi. Tali armi non costituiscano formalmente un pericolo ai sensi della Convenzione in quanto non sono più utilizzabili, ma rappresentano invece un pericolo per le persone e per l'ambiente; per tali ragioni gli Stati Parte sono tenuti ad effettuare la loro distruzione in condizioni di sicurezza.

Alla fine del 1999 e quindi due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in varie località del nord Italia altri residuati della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, in avanzato stato di degrado; anche in questo caso è stato disposto il loro trasferimento, a cura del Ministero della Difesa, presso il predetto impianto di Civitavecchia. Quest'ultimo, tuttavia, realizzato a suo tempo esclusivamente per le esigenze individuate all'entrata in vigore della Convenzione, non è più sufficiente, ai ritmi consentiti dalle attuali disponibilità di bilancio, a smaltire i nuovi rinvenimenti entro il termine fissato dalla Convenzione (29 aprile 2007). Si rende pertanto necessario procedere urgentemente al potenziamento dello Stabilimento, non potendosi escludere che nuovi rinvenimenti abbiano luogo anche in futuro. Eventuali rinvii, da richiedere con adeguate motivazioni in sede internazionale al Consiglio Esecutivo dell'OPAC, non potrebbero in ogni caso — ai sensi della Convenzione — superare i 5 anni. Fino ad ora nessuno Stato Parte, neppure la Russia - che non ha ancora iniziato la distruzione dei suoi stock di armi chimiche di 40.000 t - ha chiesto una proroga.

2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni industriali dell'OPAC si prefiggono di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e l'attività svolta, accertare che le sostanze chimiche non siano impiegate per scopi non consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non vengano prodotte sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione.

Per stabilire la frequenza delle ispezioni successive, gli ispettori devono anche determinare il grado di rischio che l'impianto, in base all'attività che svolge ed alla tecnologia disponibile, sia potenzialmente in grado di infrangere la Convenzione.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni vengono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, tenendo conto del grado di rischio accertato, del tipo di attività svolta dall'impianto e dei prodotti chimici impiegati.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione e lavorazione di composti chimici di largo consumo.

Dal 29 aprile 1997, data di entrata in vigore della Convenzione, l'OPAC, ha già effettuato in Italia 22 ispezioni a impianti industriali (delle quali una nel 1997, 11 nel 1998, 5 nel 1999 e 5 nel 2000), su un totale di circa 180 impianti chimici complessivamente ispezionabili nel nostro Paese.

Le ispezioni si sono svolte in un contesto di alta professionalità, correttezza e rispetto delle procedure da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate. Hanno tutte avuto uno svolgimento ed un esito ottimali, non essendo emerse violazioni alla Convenzione; le attività svolte erano state correttamente indicate nelle dichiarazioni periodiche e non si sono registrati casi di presenza di sostanze non consentite, né casi di diversione di sostanze chimiche o di esportazioni non consentite.

I risultati positivi sono stati ottenuti grazie anche all'attività svolta dall'Autorità Nazionale, che ha preventivamente visitato tutti gli impianti ispezionabili per illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione, agevolare la preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC e dirimere interrogativi di carattere procedurale.

La stessa Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni con un proprio nucleo, per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri

derivanti dalla legge, nonché per assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare, nonché per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale si è in ogni occasione avvalsa dell'ausilio di Forze di Polizia (C.C. e PS) che hanno fornito la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando una concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità, sempre sottolineate dagli ispettori nei loro rapporti.

Le ispezioni condotte nel 2000 hanno interessato in 4 casi impianti chimici dell'Italia del Nord ed in un caso dell'Italia Centrale; una ispezione ha interessato un impianto di tabella 2, ispezionato per la seconda volta dall'entrata in vigore della Convenzione (secondo una frequenza ritenuta regolare per tale tipo di impianti). Le aziende ispezionate producono PFIB (perfluoro isobutilene), DMMP (acido fosfonico estero metile- dimetile), acido cianidrico e fosgene.

Il **PFIB** è un prodotto chimico altamente tossico, che si genera come sottoprodotto indesiderato durante le reazioni di vari composti chimici, utilizzati nella produzione il TEFLON prodotto di largo impiego in vari settori industriali. Il PFIB, non avendo alcun impiego industriale, viene avviato all'inceneritore e distrutto mediante termossidazione. In Italia esiste un solo impianto ove come prodotto di scarto viene generato il PFIB; tale impianto è stato sottoposto a due ispezioni internazionali, nel 1998 e nel 2000.

Il **DMMP** è un prodotto utilizzato come ritardante di fiamma per la fabbricazione di pannelli largamente utilizzati in edilizia e negli impianti di condizionamento.

L'**acido cianidrico** è una sostanza estremamente tossica, che viene utilizzata nella produzione delle resine acrilonitriche (plexiglass e simili).

Il **fosgene** viene largamente utilizzato nelle reazioni chimiche per la produzione di policarbonati (resine impiegate in vari campi industriali, parti in plastica degli autoveicoli, elettricità, ecc.). Il prodotto allo stato

puro è stato largamente utilizzato in passato come arma chimica, specie durante la 1^a Guerra Mondiale.

d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa per la distruzione del suo arsenale di armi chimiche

Al pari di altri Paesi, anche il Governo italiano si è dichiarato disponibile ad assistere la Russia nel programma di distruzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica.

Un impegno politico in tal senso era stato assunto il 10 febbraio 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi, durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. In tale occasione le due parti, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro ed ecologicamente corretto gli arsenali di armi chimiche ancora esistenti in Russia, avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con una adeguata salvaguardia dell'ambiente.

In successivi incontri le parti hanno concordato che l'assistenza italiana si sarebbe diretta alla costruzione di infrastrutture (gasdotti, elettrodotti, acquedotti ed attrezzature sanitarie) da realizzare in prossimità di uno degli impianti di distruzione delle armi chimiche, in modo da favorire contestualmente un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

L'Accordo, firmato a Mosca dal Ministro Dini nel gennaio del 2000, prevede un impegno finanziario di 15 miliardi di lire nell'arco di un triennio; la realizzazione dovrà essere affidata da parte russa ad una impresa italiana scelta tra quelle che già operano in territorio russo.

e. I laboratori dell'OPAC

Anche nel corso del 2000 il Laboratorio della Difesa di Civitavecchia ha partecipato, senza successo, ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori da certificare, ai quali potranno essere avviati i campioni prelevati durante le ispezioni. Fino ad ora nessun laboratorio italiano ha superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature sofisticate e di personale che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

V. I problemi aperti

a. Argomenti di carattere generale

Anche nel corso del 2000 sono proseguite all'OPAC le consultazioni su numerose questioni, alcune delle quali risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria, altre emerse nei primi tre anni di applicazione della Convenzione. Tra le questioni tuttora irrisolte si segnalano:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle notizie riservate relative ai processi industriali;
- modalità per informare gli Stati Parte sulle attività di verifica e sui risultati delle ispezioni;
- parametri di valutazione della utilizzabilità delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- definizione dei livelli di soglia di alcune basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- programmi di conversione a fini consentiti di impianti di produzione di armi chimiche disattivati dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione di alcuni prodotti chimici verso gli Stati non Parte;
- definizione dei livelli di concentrazione delle sostanze chimiche ai fini delle dichiarazioni;
- eventuale autorizzazione alla Russia di estendere oltre il 29 aprile 2002, la distruzione del 20% del suo arsenale chimico di categoria 1;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;

- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;
- misure di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi a favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per le analisi immediate delle sostanze tossiche, da utilizzare durante le ispezioni;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;
- accordi bilaterali tra l'OPAC ed i Paesi Parte per l'immunità degli ispettori;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- valutazione delle raccomandazioni del Comitato Scientifico;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche e ruolo del Consiglio Esecutivo;
- soluzione delle problematiche finanziarie in corso;
- approvazione dei programmi e del bilancio dell'OPAC per il 2002.

b. La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1(c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte; si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione negli ordinamenti interni che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità di attuazione.

Il Segretariato negli anni scorsi aveva avviato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della

Convenzione, da cui erano emerse sensibili differenze nelle sanzioni adottate dai vari Paesi. L'esercizio di omogeneizzazione sarà ancor più necessario tra i Paesi dell'Unione Europea.

c. La normativa italiana di applicazione

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata elaborata a suo tempo senza il sostegno di una adeguata esperienza, in un settore che non presentava altri modelli di riferimento.

A distanza di più di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione è emersa la necessità di apportare dei correttivi alla legislazione vigente.

Come già sottolineato nelle precedenti relazioni, i principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale ed alcune modalità di applicazione tecnica della Convenzione.

Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni.

Il sistema delle sanzioni regolato dalle leggi succitate, ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo ed a maggior ragione delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione.

Mentre sanzioni severe sono pienamente giustificate per violazioni ai divieti connessi direttamente con sviluppo e proliferazione delle armi chimiche e dei prodotti ad esse direttamente associabili e paradossalmente la legislazione vigente non lo prevede, la normativa attuale appare troppo severa per violazioni sostanzialmente minori commesse senza dolo dalle industrie, quali errori o omissioni nelle dichiarazioni di piccole quantità, che palesemente escludono il dolo o la colpa grave.

L'esame comparato delle normative dei nostri partners principali ha evidenziato che molti, ad eccezione per i casi più gravi, non hanno previsto figure di reato, ma si sono limitati a prevedere sanzioni amministrative.

Le considerazioni suesposte sono state oggetto anche di un apposito seminario, organizzato da Confindustria, che ha raccolto unanime consenso sulla necessità di modificare l'attuale regime sanzionatorio.

Seminari sulla necessità di rendere più omogenee le varie legislazioni di attuazione della Convenzione sono stati tenuti anche in altri paesi e dall'OPAC stessa.

L'Autorità Nazionale, sentito l'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia ed il Ministero dell'Industria, ha già predisposto un articolato di legge che sarà prossimamente sottoposto al previsto iter legislativo.

La proposta intenderebbe dare attuazione ai principi di:

- sanzionare con pene severe i reati più gravi, prevedendo una nuova fattispecie di reato, relativa al vero e proprio traffico di armi chimiche, in aderenza con lo spirito della Convenzione;
- raccogliere in unica disposizione norme attualmente disperse in leggi ormai obsolete e non ben coordinate tra loro;
- considerare in modo organico tutte le attività relative ai composti chimici e loro precursori indicati dalla Convenzione;
- liberalizzare le attività specificamente consentite dalla Convenzione e soggette ad autorizzazione e sanzionare attività svolte in violazione di uno specifico divieto, differenziando così la pena tra le azioni volitive di chi intendeva commettere violazioni ai divieti, da chi ha semplicemente omissso di chiedere le autorizzazioni per attività lecite;
- prevedere l'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria;
- mitigare la rigidità e la severità della norma per errori materiali, inosservanza di atti formali o di semplici inavvertenze, in linea con le sanzioni adottate da altri paesi dell'Unione Europea;
- assicurare la possibilità di continuare ad avvalersi di personale qualificato, modificando le vigenti disposizioni che contemplano un periodo massimo di tre anni per i contratti con il personale estraneo all'Amministrazione.

d. I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale tra Stati Parte dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è pertanto tenuto a riesaminare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili, per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo (PVS) membri dell'OPAC sostengono da tempo che sia necessario modificare radicalmente i

regimi di controllo delle esportazioni verso i Paesi Parte della Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti Parte del Gruppo Australia, come l'Italia, sarebbero ormai superate dalla Convenzione e dovrebbero essere rimosse. I paesi industrializzati, dal canto loro, affermano che le loro legislazioni sono state già adeguatamente modificate per tenere conto della Convenzione e che le normative interne non sono in contrasto con i principi generali della Convenzione, anche in quanto la sussistenza di alcune limitazioni alle esportazioni verso determinati Stati Parte considerati "a rischio" rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1(d) della Convenzione che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente dalla normativa comunitaria; tutti i Paesi dell'UE sono d'altronde membri del Gruppo Australia; di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

VI. Attività di rilievo nel corso del 2001

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 2001 possono essere sintetizzate come segue:

- attuazione del programma nazionale per ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione;
- concertazione con i partners del G-8 in seno al gruppo di esperti sulla non proliferazione, anche in vista del Vertice di Genova;
- gestione di 10-12 ispezioni dell'OPAC a impianti industriali dichiarati dall'Italia;
- gestione di 1-2 ispezioni all'impianto militare di distruzione delle vecchie armi chimiche di Civitavecchia;
- partecipazione alla VI Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- revisione ed aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, anche a seguito di nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte, che devono essere acquisite nella normativa nazionale di attuazione;
- attuazione dell'Accordo bilaterale italo - russo per l'assistenza italiana nella realizzazione delle opere infrastrutturali di un impianto di distruzione di armi chimiche in Russia;

- approvazione degli accordi d'impianto per le ispezioni già effettuate di tabella 2;
- ratifica di accordi bilaterali con l'OPAC per il riconoscimento delle garanzie relative all'attività degli ispettori dell'OPAC nell'esercizio delle loro funzioni;
- intensificazione dei rapporti con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di pervenire all'universalità della Convenzione;
- definizione con i paesi dell'Unione Europea di posizioni comuni da adottare nei fori istituzionali.

VII. Conclusioni

Il bilancio dei primi anni di applicazione del regime convenzionale è stato sostanzialmente positivo anche se si addensano nubi all'orizzonte sul funzionamento dell'Organizzazione de L'Aja, in presenza di una situazione di bilancio alquanto confusa.

Il processo di eliminazione degli stock di armi chimiche e degli impianti di produzione delle armi chimiche è proseguito, anche se permane l'incognita sulla capacità della Russia di far fronte ai propri oneri. A tal riguardo è auspicabile che, quanto meno in ambito Unione Europea si possa raggiungere un consenso circa la necessità di destinare maggiori risorse a beneficio dei programmi di distruzione della Russia.

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, oltre all'avvio dei programmi di distruzione dei loro arsenali, va preso atto dell'avvio nel corso del 2000 delle ispezioni nel settore dell'industria civile.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della comunità internazionale per realizzare un mondo privo di armi chimiche, a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Cionondimeno, gli Stati Parte dovranno moltiplicare le iniziative per conseguire un'effettiva universalizzazione della Convenzione.

La Convenzione costituisce infatti ormai uno dei pilastri del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui poggia il sistema internazionale per il conseguimento della pace e della sicurezza.

L'Organizzazione Internazionale de L'Aja, deputata alle misure di attuazione, ha ormai accumulato una considerevole esperienza, dando

prova di alta professionalità ed imparzialità. Gli ispettori internazionali hanno assistito allo smantellamento di una rilevante quantità di impianti che, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, alimentavano gli arsenali, ed hanno assistito alla distruzione di quantità prestabilite di munizioni a caricamento chimico. Le attività di verifica negli impianti industriali sono state condotte regolarmente e garantiscono ormai che, prodotti di largo consumo siano utilizzabili esclusivamente per scopi consentiti.

La Convenzione da sola non risolverà certamente tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi di distruzione di massa, ma ha delegittimato il ricorso alle armi chimiche come strumento di guerra, anche in risposta ad un attacco con tali armi.

Il successo della Convenzione dipenderà peraltro dalla sua integrale applicazione e dalla disponibilità degli Stati Parte a sottomettersi, senza eccezioni o riserve, agli obblighi internazionali volontariamente assunti con la ratifica della Convenzione.

Trasparenza ed universalità saranno i pilastri della sua credibilità; trasparenza, intesa come disponibilità degli Stati Parte a rispettare le regole e dichiarare esplicitamente la situazione, da coniugare con la disponibilità dell'Organizzazione a fornire informazioni sull'attività di verifica. Universalità, come requisito da conseguire prioritariamente con la ratifica di tutti i paesi che sono ancora fuori del sistema convenzionale e che è intesa a liberare definitivamente il mondo da queste armi di distruzione di massa, ridurre le tensioni nelle aree di crisi e rafforzare la fiducia nel sistema internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale, le verifiche internazionali fin qui subite hanno già ampiamente confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale in essere sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali. E' comunque sempre più avvertita l'esigenza di modificare la legislazione vigente, nell'intento da un lato di renderla più omogenea con le normative adottate in materia dai nostri principali partners (con particolare riferimento alla disciplina delle misure sanzionatorie), e, d'altro lato, di poter prevedere la possibilità di continuare ad avvalersi della collaborazione del personale qualificato, con il quale non si era potuto rinnovare il rapporto contrattuale per decorrenza dei termini fissati dall'attuale legge.

Sul piano internazionale, si dovranno individuare meccanismi atti a favorire un corretto funzionamento dell'OPAC, superando l'impasse prodotta dall'attuale crisi finanziaria.

ALLEGATI

A. Stati Parte della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche

B. Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione

C. Stati Non Firmatari

D. Organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche. Il Segretariato Tecnico

ALLEGATO A

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE
DELLE ARMI CHIMICHE
al 31 dicembre 2000**

N.°	Stato	Firma ¹	Deposito ²	Entrata in vigore
1	Albania	14-01-93	11-05-94	29-04-97
2	Algeria	13-01-93	14-08-95	29-04-97
3	Argentina	13-01-93	02-10-95	29-04-97
4	Armenia	19-03-93	27-01-95	29-04-97
5	Australia	13-01-93	06-05-94	29-04-97
6	Austria	13-01-93	17-08-95	29-04-97
7	Azerbaijan	13-01-93	29-02-00	30-03-00
8	Bahrain	24-02-93	28-04-97	29-04-97
9	Bangladesh	14-01-93	25-04-97	29-04-97
10	Belarus	14-01-93	11-07-96	29-04-97
11	Belgium	13-01-93	27-01-97	29-04-97
12	Benin	14-01-93	14-05-98	13-06-98
13	Bolivia	14-01-93	14-08-98	13-09-98
14	Bosnia and Herzegovina	16-01-97	25-02-97	29-04-97
15	Botswana		31-08-98[a]	30-09-98
16	Brazil	13-01-93	13-03-96	29-04-97
17	Brunei Darussalam	13-01-93	28-07-97	27-08-97
18	Bulgaria	13-01-93	10-08-94	29-04-97
19	Burkina Faso	14-01-93	08-07-97	07-08-97
20	Burundi	15-01-93	04-09-98	04-10-98
21	Cameroon	14-01-93	16-09-96	29-04-97
22	Canada	13-01-93	26-09-95	29-04-97
23	Chile	14-01-93	12-07-96	29-04-97
24	China	13-01-93	25-04-97	29-04-97
25	Colombia	13-01-93	05-04-00	05-05-00
26	Cook Islands	14-01-93	15-07-94	29-04-97
27	Costa Rica	14-01-93	31-05-96	29-04-97
28	Côte d'Ivoire	13-01-93	18-12-95	29-04-97
29	Croatia	13-01-93	23-05-95	29-04-97
30	Cuba	13-01-93	29-04-97	29-05-97

¹ Firme apposte sulla copia originale della Convenzione custodita presso il Segretario generale delle nazioni Unite in qualità di Depositario.

² Strumenti di accessione ("[a]") o di ratifica custoditi presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di Depositario.

31	Cyprus	13-01-93	28-08-98	27-09-98
32	Czech Republic	14-01-93	06-03-96	29-04-97
33	Denmark	14-01-93	13-07-95	29-04-97
34	Ecuador	14-01-93	06-09-95	29-04-97
35	El Salvador	14-01-93	30-10-95	29-04-97
36	Equatorial Guinea	14-01-93	25-04-97	29-04-97
37	Eritrea		14-02-00 [a]	15-03-00
38	Estonia	14-01-93	26-05-99	25-06-99
39	Ethiopia	14-01-93	13-05-96	29-04-97
40	Federal Republic of Yugoslavia		20-04-00 [a]	20-05-00
41	Fiji	14-01-93	20-01-93	29-04-97
42	Finland	14-01-93	07-02-95	29-04-97
43	France	13-01-93	02-03-95	29-04-97
44	Gabon	13-01-93	08-09-00	08-10-00
45	Gambia	13-01-93	19-05-98	18-06-98
46	Georgia	14-01-93	27-11-95	29-04-97
47	Germany	13-01-93	12-08-94	29-04-97
48	Ghana	14-01-93	09-07-97	08-08-97
49	Greece	13-01-93	22-12-94	29-04-97
50	Guinea	14-01-93	09-06-97	09-07-97
51	Guyana	06-10-93	12-09-97	12-10-97
52	Holy See	14-01-93	12-05-99	11-06-99
53	Hungary	13-01-93	31-10-96	29-04-97
54	Iceland	13-01-93	28-04-97	29-04-97
55	India	14-01-93	03-09-96	29-04-97
56	Indonesia	13-01-93	12-11-98	12-12-98
57	Iran (Islamic Republic of)	13-01-93	03-11-97	03-12-97
58	Ireland	14-01-93	24-06-96	29-04-97
59	Italy	13-01-93	08-12-95	29-04-97
60	Jamaica	18-04-97	08-09-00	08-10-00
61	Japan	13-01-93	15-09-95	29-04-97
62	Jordan		29-10-97 [a]	28-11-97
63	Kazakhstan	14-01-93	23-03-00	22-04-00
64	Kenya	15-01-93	25-04-97	29-04-97
65	Kiribati		07-09-00 [a]	07-10-00
66	Kuwait	27-01-93	29-05-97	28-06-97
67	Lao People's Democratic Republic	13-05-93	25-02-97	29-04-97
68	Latvia	06-05-93	23-07-96	29-04-97
69	Lesotho	07-12-94	07-12-94	29-04-97
70	Liechtenstein	21-07-93	24-11-99	24-12-99
71	Lithuania	13-01-93	15-04-98	15-05-98
72	Luxembourg	13-01-93	15-04-97	29-04-97
73	Malawi	14-01-93	11-06-98	11-07-98
74	Malaysia	13-01-93	20-04-00	20-05-00
75	Maldives	01-10-93	31-05-94	29-04-97
76	Mali	13-01-93	28-04-97	29-04-97
77	Malta	13-01-93	28-04-97	29-04-97

78	Mauritania	13-01-93	09-02-98	11-03-98
79	Mauritius	14-01-93	09-02-93	29-04-97
80	Mexico	13-01-93	29-08-94	29-04-97
81	Micronesia (Federated States of)	13-01-93	21-06-99	21-07-99
82	Monaco	13-01-93	01-06-95	29-04-97
83	Mongolia	14-01-93	17-01-95	29-04-97
84	Morocco	13-01-93	28-12-95	29-04-97
85	Mozambique		15-08-00 [a]	14-09-00
86	Namibia	13-01-93	27-11-95	29-04-97
87	Nepal	19-01-93	18-11-97	18-12-97
88	Netherlands	14-01-93	30-06-95	29-04-97
89	New Zealand	14-01-93	15-07-96	29-04-97
90	Nicaragua	09-03-93	05-11-99	05-12-99
91	Niger	14-01-93	09-04-97	29-04-97
92	Nigeria	13-01-93	20-05-99	19-06-99
93	Norway	13-01-93	07-04-94	29-04-97
94	Oman	02-02-93	08-02-95	29-04-97
95	Pakistan	13-01-93	28-10-97	27-11-97
96	Panama	16-06-93	07-10-98	06-11-98
97	Papua New Guinea	14-01-93	17-04-96	29-04-97
98	Paraguay	14-01-93	01-12-94	29-04-97
99	Peru	14-01-93	20-07-95	29-04-97
100	Philippines	13-01-93	11-12-96	29-04-97
101	Poland	13-01-93	23-08-95	29-04-97
102	Portugal	13-01-93	10-09-96	29-04-97
103	Qatar	01-02-93	03-09-97	03-10-97
104	Republic of Korea	14-01-93	28-04-97	29-04-97
105	Republic of Moldova	13-01-93	08-07-96	29-04-97
106	Romania	13-01-93	15-02-95	29-04-97
107	Russian Federation	13-01-93	05-11-97	05-12-97
108	Saint Lucia	29-03-93	09-04-97	29-04-97
109	San Marino	13-01-93	10-12-99	09-01-00
110	Saudi Arabia	20-01-93	09-08-96	29-04-97
111	Senegal	13-01-93	20-07-98	19-08-98
112	Seychelles	15-01-93	07-04-93	29-04-97
113	Singapore	14-01-93	21-05-97	20-06-97
114	Slovakia	14-01-93	27-10-95	29-04-97
115	Slovenia	14-01-93	11-06-97	11-07-97
116	South Africa	14-01-93	13-09-95	29-04-97
117	Spain	13-01-93	03-08-94	29-04-97
118	Sri Lanka	14-01-93	19-08-94	29-04-97
119	Sudan		24-05-99 [a]	23-06-99
120	Suriname	28-04-97	28-04-97	29-04-97
121	Swaziland	23-09-93	20-11-96	29-04-97
122	Sweden	13-01-93	17-06-93	29-04-97
123	Switzerland	14-01-93	10-03-95	29-04-97
124	Tajikistan	14-01-93	11-01-95	29-04-97
125	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20-06-97 [a]	20-07-97

126	Togo	13-01-93	23-04-97	29-04-97
127	Trinidad and Tobago		24-06-97 [a]	24-07-97
128	Tunisia	13-01-93	15-04-97	29-04-97
129	Turkey	14-01-93	12-05-97	11-06-97
130	Turkmenistan	12-10-93	29-09-94	29-04-97
131	Ukraine	13-01-93	16-10-98	15-11-98
132	United Arab Emirates	02-02-93	28-11-00	28-12-00
133	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13-01-93	13-05-96	29-04-97
134	United Republic of Tanzania	25-02-94	25-06-98	25-07-98
135	United States of America	13-01-93	25-04-97	29-04-97
135	Uruguay	15-01-93	06-10-94	29-04-97
137	Uzbekistan	24-11-95	23-07-96	29-04-97
138	Venezuela	14-01-93	03-12-97	02-01-98
139	Viet Nam	13-01-93	30-09-98	30-10-98
140	Yemen	08-02-93	02-10-00	01-11-00
141	Zimbabwe	13-01-93	25-04-97	29-04-97

ALLEGATO B

**STATI FIRMATARI CHE NON HANNO ANCORA RATIFICATO
LA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI
CHIMICHE****al 31 dicembre 2000**

No	Stato	Firma
1	Afghanistan	14-01-93
2	Bahamas	02-03-94
3	Bhutan	24-04-97
4	Cambodia	15-01-93
5	Cape Verde	15-01-93
6	Central African Republic	14-01-93
7	Chad	11-10-94
8	Comoros	13-01-93
9	Congo	15-01-93
10	Democratic Republic of the Congo	14-01-93
11	Djibouti	28-09-93
12	Dominica	02-08-93
13	Dominican Republic	13-01-93
14	Grenada	09-04-97
15	Guatemala	14-01-93
16	Guinea-Bissau	14-01-93
17	Haiti	14-01-93
18	Honduras	13-01-93
19	Israel	13-01-93
20	Kyrgyzstan	22-02-93
21	Liberia	15-01-93
22	Madagascar	15-01-93
23	Marshall Islands	13-01-93
24	Myanmar	14-01-93
25	Nauru	13-01-93
26	Rwanda	17-05-93
27	Saint Kitts and Nevis	16-03-94
28	Saint Vincent and the Grenadines	20-09-93
29	Samoa	14-01-93
30	Sierra Leone	15-01-93

31	Thailand	14-01-93
32	Uganda	14-01-93
33	Zambia	13-01-93

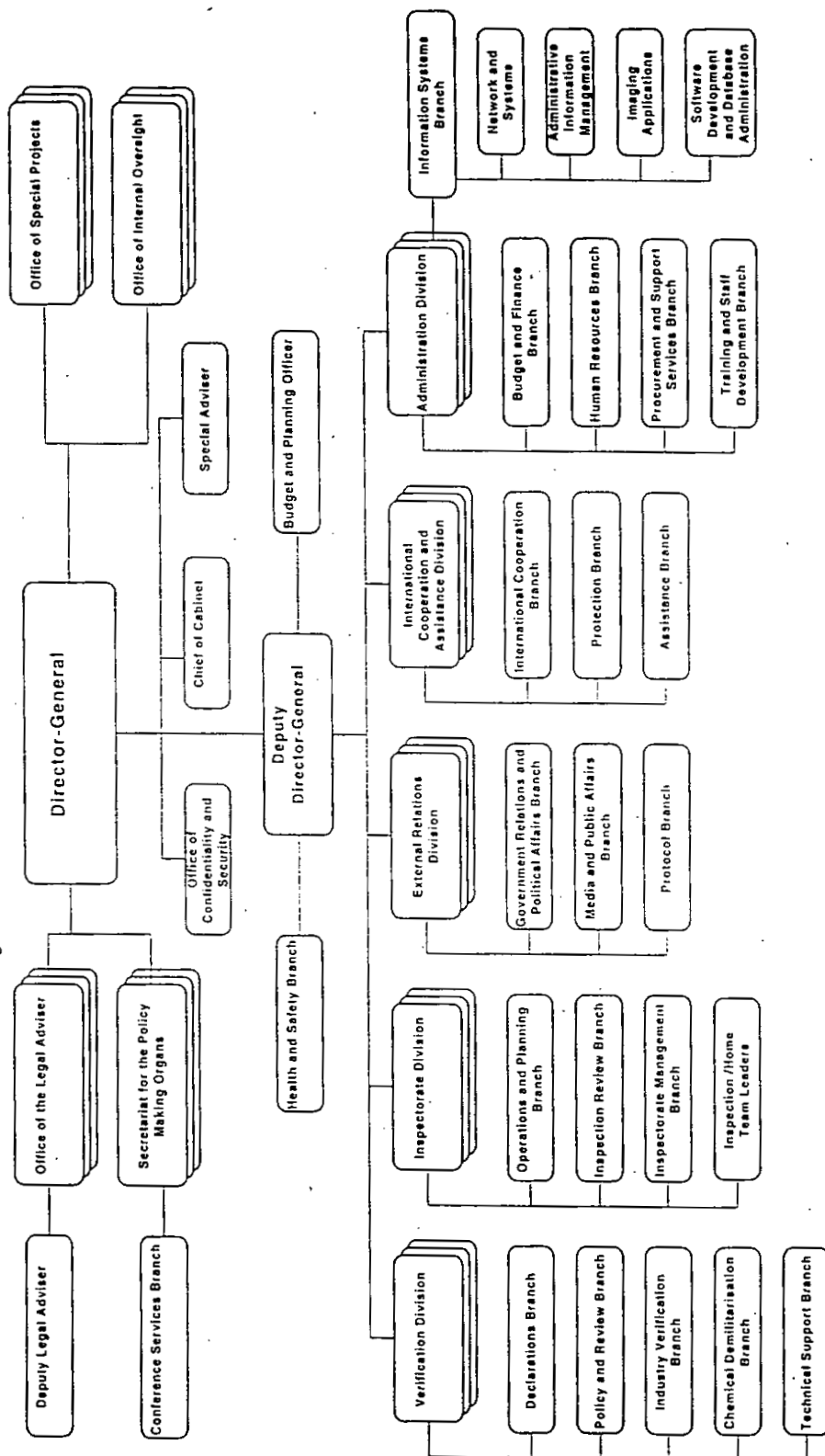
ALLEGATO C

STATI NON FIRMATARI DELLA
CONVENZIONE DELLE ARMI CHIMICHE
al 31 dicembre 2000

No	Stato	Firma
1	Angola	
2	Antigua e Barbuda	
3	Andorra	
4	Barbados	
5	Belize	
6	Egypt	
7	Iraq	
8	Lebanon	
9	Libya	
10	Niue	
11	North Korea	
12	Salom Palau	
13	Salomon Island	
14	Sao Tomé & Principe	
15	Somalia	
16	Syria	
17	Tonga	
18	Tuvalu	
19	Vanuatu	

ALLEGATO D

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
Organisational Chart of the Technical Secretariat



OPCW STAFFING STATISTICS BY PROGRAMME/SUBPROGRAMME, CATEGORY AND GRADE LEVEL												
Programme/Subprogramme	DG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	GS-PL	GS-OL	P & Above	GS	Total
Programme 1: Verification												
Office of the Director			1		1				1	2	1	3
Declarations Branch				1	4	3	3	2	10	11	12	23
Chemical Demilitarisation & Industry Verification Branches				2	8	5			4	15	4	19
Policy and Review Branch				1	3	4			1	8	1	9
Technical Support Branch				1	2	3		2	9	6	11	17
Subtotal Programme 1			1	5	18	15	3	4	25	42	29	71
Programme 2: Inspectorate												
Office of the Director			1						1	1	1	2
Inspectorate Management Branch				1		1			2	2	2	4
Inspection Review Branch				1						1		1
Operations and Planning Branch				1	3	6			11	10	11	21
Inspections				25	94	71		13		190	13	203
Subtotal Programme 2			1	28	97	78		13	14	204	27	231
TOTAL CHAPTER ONE			2	33	115	93	3	17	39	246	56	302
Programme 3: International Cooperation and Assistance												
Office of the Director			1						1	1	1	2
Protection Branch				1	1				1	2	1	3
Assistance Branch				1	1	1			1	3	1	4
International Cooperation Branch				1	2	1			1	4	1	5
Subtotal Programme 3			1	3	4	2			4	10	4	14
Programme 4: Policy-Making Organs												
Office of the Director			1			1			1	2	1	3
Conference Services Branch				1	6	13	1	3	11	21	14	35
Subtotal Programme 4			1	1	6	14	1	3	12	23	15	38
Programme 5: External Relations												
Office of the Director			1						1	1	1	2
Government Relations & Political Affairs				1		2			1	3	1	4
Media and Public Affairs Branch				1		1		1	1	2	2	4
Protocol Branch				1	1			3	1	2	4	6
Subtotal Programme 5			1	3	1	3		4	4	8	8	16

Programme 6: Executive Management												
Office of the Director-General	1			2				1	1	3	2	5
Office of Confidentiality and Security				1	2	2		1	11	5	12	17
Office of the Deputy Director-General		1		1	1			1	1	3	2	5
Health and Safety Branch				1	3	2		1	3	6	4	10
Office of Internal Oversight			1		3				2	4	2	6
Office of the Legal Adviser			1	1	2	2		1	2	6	3	9
Office of Special Projects			1				1		1	2	1	3
Subtotal Programme 6	1	1	3	6	11	6	1	5	21	29	26	55
Programme 7: Administration												
Office of the Director			1		1			1		2	1	3
Budget and Finance Branch				1		2	1	4	9	4	13	17
Human Resources Branch				1		3		5	5	4	10	14
Procurement and Support Services Branch				1	1	2	1	3	13	5	16	21
Training and Staff Development Branch				1	1	1			5	3	5	8
Subtotal Programme 7			1	4	3	8	2	13	32	18	45	63
Programme 8: Information Systems												
Information Systems Branch				1	3	5	1	4	5	10	9	19
Subtotal Programme 8				1	3	5	1	4	5	10	9	19
TOTAL CHAPTER TWO	1	1	7	18	28	38	5	29	78	99	107	205
GRAND TOTAL	1	1	9	51	143	131	8	46	117	345	163	507